

**DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2015**  
**442/2015/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN**  
**MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 settembre 2015

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME 2012 – 2015);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 242/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 242/2014/S/eel).

## FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione 173/2014/S/eel, l'Autorità ha, pertanto, avviato, nei confronti delle predette imprese, tra cui A.E.M. – Comune di Chiomonte (di seguito anche: A.E.M.), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto del citato art. 8. In particolare, ad A.E.M., è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, della soglia del 90% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55 kW.
3. Con nota 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6822), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie ad A.E.M.
4. Con nota 9 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità n. 11581), A.E.M. ha testualmente richiesto, al responsabile del presente procedimento, la sospensione dell'esecutività dei "provvedimenti sanzionatori emergenti dall'istruttoria".
5. Nel corso del procedimento concluso con la deliberazione 242/2014/S/eel, A.E.M. ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 10986/A del 16 aprile 2014) attestante lo stato dell'installazione dei misuratori elettronici presso i punti di prelievo di potenza *inferiore o uguale* a 55 kW alle date, rispettivamente, dell'8 novembre 2012, del 6 dicembre 2013 e del 15 aprile 2014.

## VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

7. Pertanto, con deliberazione 292/06, l’Autorità ha adottato “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”. Ai sensi dell’art. 8, dell’Allegato A alla citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l’obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici) secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
  - *inferiore o uguale* a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a), punto iii);
  - *superiore* a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
8. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell’obbligo in esame, l’art. 40, del TIT 2008-2011, prevede:
  - i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell’art. 8 citato, l’applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell’ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
  - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l’avvio di un procedimento sanzionatorio per l’inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
9. Nella fattispecie, nell’ambito della determinazione dell’ammontare di “perequazione misura” per l’anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l’inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di A.E.M., della soglia di installazione dei misuratori elettronici prevista dall’art. 8, comma 1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 292/06, pari al 90% dei punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW. In particolare, è emersa una percentuale di inadempimento – oltre il 50% della percentuale di misuratori da installare entro il 31 dicembre 2010 – pari al 22,3%.
10. Dalle menzionata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 16 aprile 2014 (acquisita con prot. Autorità 10986/A) risulta che A.E.M., alla data del 15 aprile 2014, aveva provveduto all’installazione di 1514 misuratori elettronici rispetto ad un totale di n. 1848 punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55 kW, pari ad una percentuale dell’ 81,9 % dei predetti punti di prelievo.
11. La progressiva installazione dei misuratori, da parte di A.E.M., come attestata nella citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può essere considerata in

sensu favorevole, ai fini della quantificazione della sanzione, dal momento che la condotta non risulta, allo stato, cessata.

12. La citata richiesta di sospensione dell'esecutività di "provvedimenti sanzionatori" - espressa con la suddetta nota 9 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità 11581) - peraltro immotivata, non può essere accolta, in considerazione del fatto che, in primo luogo, al momento del deposito della nota in parola non era stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità. Peraltro, anche a volerla riferire, al di là del suo riferimento testuale, al procedimento, la medesima istanza non può trovare accoglimento, in quanto - al di là della sospensione prevista dalla legge 241/1990 per l'acquisizione di informazioni o certificazioni di fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione - la deliberazione 243/2012/E/com non prevede alcuna ipotesi di sospensione del procedimento sanzionatorio e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la stessa può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
13. Gli elementi acquisiti finora evidenziano quindi la responsabilità di A.E.M. in ordine alla violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche di eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione. Sotto il presente profilo rileva, inoltre, che, allo stato, l'infrazione non risulta ancora cessata.
16. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che A.E.M. è stata sanzionata, con deliberazione 242/2014/S/eel, per una violazione dello stesso tipo (inosservanza, al 31 dicembre 2009, della soglia di installazione di misuratori

elettronici, pari al 65% del numero totale dei punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55 kW in violazione dell'art. 8, comma 1 dell'allegato A alla deliberazione 292/06).

18. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, A.E.M ha, per l'anno 2013, conseguito ricavi pari a circa euro 187.900

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di A.E.M. - Comune di Chiomonte, del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011;
2. di irrogare, ad A.E.M. – Comune di Chiomonte, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro € 18.700 (diciottomilasettecento);
3. di ordinare, ad A.E.M. - Comune di Chiomonte, di pagare la sanzione, di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad A.E.M. – Comune di Chiomonte, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad A.E.M. – Comune di Chiomonte, Via Vescovado 1, 10050 Chiomonte (TO) e all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria.chiomonte@pec.it](mailto:segreteria.chiomonte@pec.it), nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, [dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 settembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*